



Contributo dell'Avv. Raffaella Lauricella

In riferimento allo Schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 263

La proposta normativa in esame si configura, per ambizione sistemica e impatto potenziale, come una cesura significativa rispetto all'assetto tradizionale dell'accesso programmato ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in area medico-sanitaria. La scelta di superare il test d'ingresso nazionale a favore di un primo semestre a carattere selettivo-formativo appare, nelle sue premesse, come un tentativo di coniugare le esigenze di merito con quelle, sovente trascurate, di equità sostanziale e orientamento consapevole.

Tale mutamento di paradigma, tuttavia, potrà realizzare compiutamente le sue finalità solo a condizione che le soluzioni attuative si rivelino adeguate sotto il profilo dell'effettività e della tenuta giuridica. La delega, nella sua formulazione attuale, rinvia a provvedimenti ministeriali futuri la definizione di aspetti cruciali, con l'effetto di comprimere la certezza del diritto e di accrescere il rischio di disomogeneità applicative. In particolare, l'assenza di criteri selettivi chiari, uniformi e vincolanti già a livello legislativo primario lascia irrisolti rilevanti profili di legittimità, in relazione tanto al principio di parità di trattamento quanto alla legalità dell'azione amministrativa.

È noto come l'accesso ai corsi di laurea in medicina, per la sua rilevanza sociale e la sua tradizionale esposizione al contenzioso, richieda strumenti normativi dotati di forte presidio garantistico. In tale prospettiva, l'adozione di un sistema di valutazione ancorato a indicatori trasparenti, oggettivi e tracciabili costituisce condizione imprescindibile per evitare derive interpretative, disparità applicative e ricadute patologiche in sede giurisdizionale.

Degna di approfondimento è altresì la previsione della doppia iscrizione gratuita e obbligatoria, introdotta al fine di non pregiudicare il percorso formativo degli studenti in caso di esclusione



dal prosieguo degli studi sanitari. Sebbene l'intento risponda a un'esigenza di tutela, si evidenzia l'opportunità di chiarire in via normativa primaria i risvolti giuridico-amministrativi di tale posizione ibrida: dalla fruizione dei servizi accademici al trattamento ai fini statistici e finanziari, con particolare riguardo al riparto del Fondo di finanziamento ordinario.

Analogamente, il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il semestre filtro – subordinato all'integrale completamento delle attività previste – pone dubbi in merito alla sua compatibilità con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento. Una declinazione eccessivamente rigida del criterio potrebbe infatti determinare effetti sanzionatori sproporzionati, con riflessi penalizzanti per lo studente e potenziali profili di illegittimità.

In conclusione, pur riconoscendo l'alto valore ordinamentale dell'iniziativa e condividendone l'ispirazione riformatrice, si auspica che la normativa delegata mantenga un saldo ancoraggio ai principi costituzionali e ai canoni del buon andamento amministrativo, evitando che la fase attuativa disperda – per incertezza o difetto di coordinamento – le potenzialità evolutive insite nella riforma.

Con osservanza,

Avv. Raffaella Lauricella